

Alunni portatori di handicap e gite scolastiche

L'insegnante di sostegno è "obbligato" a seguire in gita un alunno che segue?

Fonte: <http://handitecno.indire.it/forum/read.php?3,30>

In merito alla partecipazione di alunni H a viaggi di istruzione per i quali la **CM 291/92 art.8, comma 2 recita genericamente**: IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI UNO O PIU' ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP, SI DEMANDA ALLA PONDERATA VALUTAZIONE DEI COMPETENTI ORGANI COLLEGIALI DI PROVVEDERE IN VIA PRIORITARIA, ALLA DESIGNAZIONE DI UN QUALIFICATO ACCOMPAGNATORE FINO A DUE ALUNNI, IN AGGIUNTA AL NUMERO DEGLI ACCOMPAGNATORI.....

Inviato da: roberta compagno (IP registrato) - Data: Thu, 25 May 2006 - 20:22

un saluto a tutti. sono un insegnante di sostegno e vorrei raccontarvi cosa è successo, a proposito di gite e visite guidate, all'alunna che "sostengo". premetto che faccio attività di sostegno per tre alunni in una scuola media. l'alunna che si è vista negare la partecipazione ad una gita (i compagni, invece, sono andati) è da me seguita per quattro ore e mezza settimanali, è autosufficiente, viene a scuola da sola in autobus, il pomeriggio incontra gli amici nella piazza del quartiere (scusate se mi dilungo, ma lo faccio per parteciparvi il grado di autonomia dell'alunna). non ho potuto accompagnare l'alunna perchè impegnata con gli altri due alunni nell'attività di laboratorio teatrale, ed i miei colleghi hanno pensato bene di non portare l'alunna perchè non accompagnata dall'insegnante di sostegno. e non è la prima volta che succede, **quando ci sono delle visite guidate i miei colleghi non mi chiedono neanche se posso parteciparvi, comunicano alla segreteria il mio nome in qualità di accompagnatore, e quando chiedo spiegazioni mi rispondono con la solita frase "se viene l'alunno h tu devi venire". è veramente così? a me sembra un pò discriminante nei confronti degli alunni.**

Inviato da: Salvatore Filotico (IP registrato) - Data: Wed, 15 November 2006 - 08:22

Non è assolutamente così, (è la solita storia del pastore ...il povero ragazzo voleva raccontarla...). **La legge 104 , il d.p.r 94/92, la L 328 , la L 517 sanciscono con chiarezza che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità non una responsabilità esclusiva dell'ins. di sostegno. Accompagnare gli alunni in gita è un fatto educativo di cui tutti siamo corresponsabili.**

Il problema è un altro: come farlo capire? andando allo scontro? costruendo un percorso di formazione? aprendo una discussione su come costruire un PEI?

Parliamone

Inviato da: gianonger (IP registrato) - Data: Mon, 29 January 2007 - 23:51

E' bene chiarire che l'alunno disabile non è una proprietà privata dell'insegnante di sostegno. Per la gita bisogna garantire il massimo della sicurezza a tutti i partecipanti. Non si può escludere che l'insegnante di sostegno partecipi come non è obbligatorio che vi partecipi. Il punto rimane sempre la necessità di chiarire qual è la soluzione migliore per l'alunno in ordine sì alla sicurezza, ma soprattutto alla grande occasione di vivere momenti al di fuori del contesto scolastico insieme ai compagni e agli insegnanti tra cui rientra anche l'insegnante di sostegno.

Cordialmente.

Normativa per uscite didattiche con alunni disabili

Fonte: www.racine.ra.it/cdhs/contributi/nocera_lugo.pdf

Per le uscite didattiche, noi intendiamo sia le visite di istruzione sia gli stages. C'è una C.M. molto importante, la C.M. 291/1992, paragrafo 8, che dice che per l'accompagnamento alle gite non è più necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno: può essere un qualunque membro della comunità scolastica. E' competenza degli OO.CC. della Scuola garantire prioritariamente la partecipazione dell'alunno disabile alla gita. Questo comporta anche il problema della spesa per l'accompagnatore. Per il principio delle pari opportunità, dato l'obbligo che siano gli OO.CC. ad occuparsene, ci si può mettere d'accordo con il Comune per avere un assistente educativo. La famiglia non dovrebbe pagare nulla altrimenti si discrimina l'handicap.

Per le Scuole Superiori una soluzione pratica c'è: se un compagno maggiorenne, che, con il nullaosta dei genitori, accetta di accompagnarlo e di farsi responsabile, il ragazzo disabile può fare a meno della presenza di un familiare e dell'insegnante di sostegno.

C'è una circolare del 2003 sui viaggi di istruzione che stabilisce che quando il Dirigente Scolastico fa una convenzione con le Agenzie, esse debbano assicurarsi che per gli alunni con disabilità motoria non ci siano percorsi con barriere architettoniche né i mezzi abbiano essi stessi barriere architettoniche.

Per gli alunni gravissimi, laddove non basta un semplice accompagnatore, ma occorre una persona che lo assista ad esempio per andare alla toilette, il C.d.C. o il Dirigente si metterà d'accordo con il Comune o la Provincia perché venga fornito un assistente oppure che l'educatore che ha in classe lo segua anche durante il viaggio di istruzione senza pretendere che gli venga pagato uno straordinario. Nel caso fosse necessario, si può stipulare un contratto a termine, trovando dei fondi al di fuori dei fondi ordinari di bilancio, una sponsorizzazione per esempio. In un periodo in cui c'è l'autonomia, ogni Scuola può trovare soluzioni diverse. Per quanto riguarda la decisione di affidare il ragazzo disabile ad un accompagnatore dipende da caso a caso. Se è un ragazzo quasi del tutto autonomo, si può anche omettere la presenza dell'accompagnatore.